



**CASSA RURALE
VALSUGANA
E TESINO**



REGOLAMENTO

COMITATI LOCALI SOCI – CONSULTA DEI SOCI

(approvato dal Cda del 10 febbraio 2021)

Sede Legale:
BORGIO VALSUGANA (TN)
Viale IV Novembre 20
Tel. 0461.788600 - Fax 0461.752787
info@cr-valsuganaetesino.net
www.cr-valsuganaetesino.net

Inclini al futuro
CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina la Consulta dei Soci ai sensi dell'articolo 37.2 dello Statuto della Banca, composta dai componenti dei Comitati Locali.

Art. 2 – Organi dei Soci

La Banca, in attuazione dell'articolo 2 del proprio Statuto, intende avvalersi dell'attività propositiva dei soci attraverso organi quali: i Comitati Locali Soci e la Consulta dei Soci, individuati come strumenti di promozione della partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa di Credito. Il loro operato deve essere ispirato ai medesimi principi espressi dallo Statuto della Banca.

SEZIONE I - I COMITATI LOCALI

Art. 3 – Costituzione e componenti

Presso ogni area di operatività della Banca individuata dal Consiglio di Amministrazione è istituito un Comitato Locale, composto da un minimo di 4 a un massimo di 7 membri (in relazione al numero dei residenti ed alle Comunità rappresentate – vedi tabella allegata), coordinati da un membro del Consiglio di Amministrazione o da un membro dei Comitati Locali individuato dal Consiglio di Amministrazione (Coordinatore).

I membri dei Comitati:

- sono scelti fra i soci preferibilmente residenti nei Comuni ricompresi nell'area operativa della Zona di competenza, che condividono le finalità ed i principi ispiratori dell'attività dell'azienda e che operano in maniera significativa con la Banca, in rapporto alla propria attività;
- sono nominati dalle Assemblee territoriali convocate dal Consiglio di Amministrazione in occasione della presentazione dei candidati al rinnovo delle cariche sociali;
- durano in carica per tutto il mandato del medesimo Consiglio di Amministrazione;
- possono essere rinominati fino a 4 mandati.

NORMA TRANSITORIA: per il periodo 01.01.2021-31.12.2022 stante l'emergenza COVID-19 i membri dei Comitati Locali sono nominati dal Consiglio di Amministrazione entro il 30.04.2021 fra i nominativi che avranno espresso la loro candidatura entro il 31.03.2021.

L'impegno nel mondo del volontariato e l'aver maturato un'esperienza significativa nel campo della gestione di attività di carattere sociale, costituiscono titoli preferenziali nella scelta dei componenti dei Comitati Locali, così come la partecipazione alle assemblee dei Soci.

Nella nomina dei componenti, dovrà essere tenuta in considerazione un'equa distribuzione per genere, età e professione; in ogni caso, almeno 1 dei componenti di ogni Comitato deve essere nominato tra soci che non abbiano compiuto 35 anni al momento della nomina o almeno 1 deve appartenere al genere femminile.

Art. 4 – Convocazione e validità delle riunioni

I Comitati si riuniscono almeno una volta al semestre e/o quando il loro Coordinatore, oppure il Consiglio di Amministrazione, ritengono opportuno convocarne la riunione. La convocazione dei Comitati avverrà mediante posta elettronica, in coordinamento tra il Responsabile di Area di competenza e la Segreteria Generale.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza di più della metà dei membri in carica.

Le eventuali decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 5 – Finalità dei Comitati Locali

La finalità dei Comitati Locali è la promozione, nel territorio di competenza, della presenza e dell'attività della Banca.

L'azione dei Comitati Locali deve quindi in primo luogo favorire la promozione e la diffusione della cultura e dei valori della cooperazione e, in particolare, di quella di credito, al fine di accrescere nei soci l'appartenenza alla Banca di Credito Cooperativo, attenta ai loro interessi e a quelli delle comunità in cui loro vivono.

A tal fine il Comitato Locale indirizza la propria attività sia nei confronti dei Soci residenti nel territorio, che nei confronti delle Associazioni di Volontariato espressione del territorio. L'attività nei confronti dei soci è diretta a favorire la partecipazione degli stessi alla vita della cooperativa in particolare attraverso la realizzazione di momenti di informazione sull'attività della Banca e di raccolta delle istanze dei soci stessi.

I Comitati Locali sono dotati esclusivamente di funzioni consultive e propositive non vincolanti e, nel rispetto delle finalità predette, hanno i seguenti compiti ed attribuzioni:

- promuovere lo sviluppo della compagine sociale;
- svolgere compiti di relazione e contatto con i soci della rispettiva Area Operativa, interpretando le loro esigenze da rappresentare al Consiglio di Amministrazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione la realizzazione di manifestazioni sociali territoriali ed attività volte a perseguire gli scopi statutari per il miglioramento delle condizioni culturali ed economiche dei soci, la promozione e lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- proporre al Consiglio di Amministrazione erogazioni per iniziative di beneficenza a valere sul fondo apposito per beneficenza e mutualità;
- valutare richieste di contributi per attività di promozione e pubblicità nell'ambito dei budget di spesa annualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione al quale saranno successivamente sottoposte;
- esprimere pareri e partecipare, ove possibile, alle manifestazioni sociali nella rispettiva Area Operativa;
- organizzare l'aggregazione sociale e rafforzare il radicamento della Banca sul territorio; a tale scopo, i Comitati Locali possono proporre al Consiglio di Amministrazione di convocare riunioni informative dei soci delle rispettive zone di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale può delegare un membro del Comitato Locale a presenziare alle manifestazioni più significative per le quali la Cassa Rurale ha deliberato la concessione di un contributo; ciò, oltre a fungere di attività di rappresentanza, consentirà di verificare l'adempimento degli accordi prestabiliti in relazione alla visibilità della Banca.

Art. 6 – Svolgimento dei lavori

Alle riunioni dei Comitati Locali partecipano il Responsabile di Area ed i responsabili delle filiali di riferimento o loro sostituti per svolgere le funzioni di segretario, redigendo apposito verbale.

Possono altresì partecipare il Presidente e il Direttore Generale.

Il Coordinatore del Comitato in accordo con il Presidente o il Direttore può invitare altri soggetti ritenuti utili allo svolgimento del Comitato compreso il personale della Banca.

La partecipazione al Comitato Locale è su base volontaria e non prevede alcuna remunerazione.

Se necessario il Coordinatore del Comitato Locale può far precedere la riunione da un incontro con il Capo Area e/o i responsabili di filiale per esaminare preventivamente le richieste pervenute per promozione o beneficenza al fine di meglio illustrarle in sede di Comitato.

L'iter per il successivo perfezionamento delle determinazioni del Comitato sarà curato dalla struttura operativa della Banca.

Art. 7 – Verbali dei lavori

Di ogni riunione deve essere redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, firmato dallo stesso e dal Coordinatore, da conservare in apposita raccolta e da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione a cura dell'Ufficio Segreteria Generale.

Art. 8 – Relazioni periodiche

I Comitati Locali sono tenuti a redigere annualmente una relazione sull'attività svolta, da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, contenente una sintesi delle iniziative e dei suggerimenti proposti.

I Comitati possono richiedere al momento della stesura del notiziario periodico un breve articolo da inserire in un apposito spazio riservato ai Comitati.

ALLEGATO 1

I comuni di competenza sono suddivisi nelle seguenti Zone territoriali:

ZONA	Nr. Residenti	N. massimo membri eletti da Assemblea territoriale	Membri nominati dal Cda o dal Comitato Locale	Totale membri Comitato Locale
ZONA BORGO	6.927	5	1	6
ZONA RONCEGNO	3.324	3	1	4
ZONA TELVE	3.830	5	1	6
ZONA SCURELLE	3.044	3	1	4
ZONA CASTEL IVANO	3.734	5	1	6
ZONA GRIGNO	3.024	3	1	4
ZONA TESINO	2.217	3	1	4
ZONA BELLUNO	8.382	6	1	7
ZONA VICENTINO	9.198	6	1	7
Totale complessivo	43.680	39	9	48

SEZIONE II - LA CONSULTA SOCI

Art. 9 – Costituzione e componenti

L'insieme dei componenti i Comitati Locali e dei rispettivi Coordinatori, costituisce la Consulta dei Soci.

Ne fanno parte, inoltre:

- il Presidente della Banca o un suo delegato che presiede la Consulta;
- i componenti gli Organi Sociali;

- il Direttore della Banca, o un suo delegato.

Art. 10 – Finalità della Consulta

La Consulta Soci ha l'obiettivo di migliorare i caratteri democratico e mutualistico della Banca e di favorire la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile nella zona di competenza territoriale della Banca.

Nel perseguimento di questi obiettivi la Consulta Soci collabora con l'Ufficio Relazioni Esterne della Banca (per quanto riguarda le attività nei confronti dei soci), il Consiglio di Amministrazione e il Direttore della Banca.

La Consulta Soci, dotata esclusivamente di funzioni consultive e propositive non vincolanti, nel perseguimento dei propri obiettivi:

- 1) favorisce il collegamento tra i Comitati, lo scambio di informazioni e il confronto di idee;
- 2) propone al Consiglio di Amministrazione della Banca interventi e progetti per:
 - a) affrontare eventuali problemi bancari, economici e/o sociali riguardanti la zona di competenza territoriale della Banca;
 - b) migliorare la relazione coi soci della Banca, mediante i servizi bancari ed extra-bancari, le informazioni riservate loro e/o una preferibile organizzazione dell'assemblea dei soci e degli incontri territoriali;
- 3) adempie agli altri compiti consultivi eventualmente assegnati dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Art. 11 – Convocazione e validità dei lavori

Il Presidente della Banca convoca la Consulta dei Soci almeno una volta all'anno preferibilmente prima dell'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il progetto di bilancio dell'esercizio.

La Consulta dei Soci si può inoltre riunire quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda al Presidente del Cda, indicando gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione della riunione della Consulta dei Soci è spedito mediante posta elettronica a firma del Presidente della Banca.

La Consulta Soci è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei propri componenti in carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 12 – Svolgimento dei lavori

Alle riunioni della Consulta assiste un dipendente incaricato dalla Direzione Generale, che svolge - di norma - le funzioni di Segretario.

Il Segretario ha, inoltre, il compito di dar corso all'iter per il successivo perfezionamento delle determinazioni della Consulta.

Alla riunione della Consulta dei Soci può essere invitato a partecipare chi è ritenuto utile alla trattazione degli argomenti indicati nel relativo avviso di convocazione. Tale invito è deciso dal Presidente della Consulta dei Soci, e/o dal Cda della Banca.

Art. 13 – Verbale dei lavori

Di ogni riunione deve essere redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, firmato dallo stesso e dal Presidente, da conservare in apposita raccolta e da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 14 - Riservatezza

I componenti dei Comitati Locali e della Consulta dei Soci sono vincolati all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati conosciuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 15 – Recesso, esclusione, decadenza

L'eventuale recesso e l'esclusione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti di un Socio, membro di un Comitato Locale, produce automaticamente anche la decadenza da componente il Comitato stesso e della Consulta dei Soci.

Sono cause di decadenza da membro del Comitato:

- la perdita della qualità di socio per qualsiasi motivo;
- il venir meno dell'operatività con la Banca;
- tre assenze consecutive e non giustificate alle riunioni del Comitato;
- il venir meno dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente articolo.

Art. 16 – Durata e modifiche

Il presente regolamento rimane in vigore fino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale Valsugana e Tesino, che può anche solo prevederne la sua modifica.